

quindi, non soltanto sulla mobilità della persona cieca ma su tutti gli aspetti della vita: l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, l'informazione, la cultura, la prevenzione della cecità, la riabilitazione, l'accesso ai beni culturali, alle attività sportive ed al tempo libero;

tali condizionamenti richiedono l'erogazione di servizi specialistici che il settore pubblico non era e non è in grado di assicurare, motivo per il quale il legislatore ha scelto di concedere all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con diverse leggi nate anche in compensazione di specifici tributi soppressi il cui gettito aveva analoga destinazione — contributi finalizzati all'erogazione dei summenzionati servizi che vanno dal settore dell'integrazione scolastica, alla assistenza personale ai disabili visivi, dal settore della pensionistica alla produzione di pubblicazioni in Braille e in caratteri ingranditi diffuse gratuitamente, dal settore della formazione a quello della riabilitazione e della ricerca;

l'articolo 4, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto a decorrere dal 2012 una decurtazione di ben 2.000.000 di euro del contributo compensativo annuo concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, fissandolo in euro 65.828, costringendo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ad interrompere l'erogazione di molti dei predetti servizi a solo danno dell'utenza rappresentata dai ciechi, dagli ipovedenti e dalle loro famiglie e a collocare temporaneamente il proprio personale in cassa integrazione con la prospettiva del licenziamento;

l'articolo 4, comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto una ulteriore analogo decurtazione di ben 2.000.000 di euro del contributo annuo concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, con vincolo di destina-

zione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), fissandolo in euro 291.142, costringendo anche in questo caso entrambi gli enti a sospendere di fatto la propria attività in favore dei disabili visivi;

in più occasioni, e da ultimo il 19 ottobre us., a margine del vertice dei 27 che si è tenuto a Bruxelles, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha ricordato che eventuali modifiche alla legge di stabilità potranno essere valutate solo « a saldi invariati »;

la legge 157/92 all'articolo 24 istituisce un fondo presso il Ministero del tesoro la cui dotazione è alimentata da una addizionale alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il 95 per cento di tale fondo è ripartito fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripristinare nei loro importo originario i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, attingendo, nella misura necessaria, al 95 per cento delle risorse, anche relative a diverse annualità, del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992.

9/5534-bis-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Brambilla.

La Camera,

premesso che:

il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22



dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta « manovra salva Italia ») ha stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;

la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del criterio di valutazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni ed il meccanismo di rivalutazione per fasce, ha ripetutamente stabilito (da ultimo con sentenza n. 316/2010) che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ed ancora: una perequazione solo parziale, se protratta nel tempo, fa inevitabilmente arretrare il trattamento pensionistico al di sotto della soglia di adeguatezza;

che la sospensione della rivalutazione già in vigore per l'anno 2012, seppure limitata ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, appare in linea con le disposizioni di « equità » stabilite per le altre categorie di cittadini,

impegna il Governo

a ripristinare la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2013 con la conseguente abrogazione, da tale data, del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

9/5534-bis-A/2. Santori.

La Camera,

premesso che:

il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta « manovra salva Italia ») ha stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;

la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del criterio di valutazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni ed il meccanismo di rivalutazione per fasce, ha ripetutamente stabilito (da ultimo con sentenza n. 316/2010) che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ed ancora: una perequazione solo parziale, se protratta nel tempo, fa inevitabilmente arretrare il trattamento pensionistico al di sotto della soglia di adeguatezza;

che la sospensione della rivalutazione già in vigore per l'anno 2012, seppure limitata ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, appare in linea con le disposizioni di « equità » stabilite per le altre categorie di cittadini,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripristinare la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2013 con la conseguente abrogazione, da tale data, del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

9/5534-bis-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Santori.

